

COMUNE DI CAINO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI, GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29.04.2015
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2022

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI CAINO

art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Caino, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nel Volontariato, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo delle culture e attività sportive, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.
2. Il Comune di Caino nell'ambito delle proprie funzioni che prevedono la valorizzazione delle libere forme associative, individua nella Consulta delle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

art. 2 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEI GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI

1. È istituita, a norma dell'art. 12 comma 3 dello Statuto Comunale, la Consulta delle Associazioni impegnate in attività di solidarietà sociale, culturale, sportiva, ambientale, territoriale così denominata "Consulta delle Associazioni del Comune di Caino". La Consulta è organismo autonomo, indipendente, non ha scopi politici e non si prefigge scopi di lucro.
2. L'Assemblea della consulta dura in carica 5 anni.

art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età, nei seguenti settori:
 - Socioassistenziale e sanitario
 - Ambiente, impegno e protezione civile
 - Educative e culturali
 - Attività sportive e tempo libero
2. La Consulta propone e collabora alla realizzazione di proposte, studi, ricerche ed iniziative intese a favorire l'integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, la scuola, la biblioteca e gli altri organismi consultivi, e tra queste e l'Amministrazione Comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi; in particolare le è affidata la funzione di esprimere un parere sul piano coordinato delle attività per lo specifico settore, predisposto dall'Assessore competente, a norma dell'art. 12 comma 4, 5 e 6 dello Statuto Comunale.
3. La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:
 - Promozione di attività attinenti alla formazione, all'informazione ed all'educazione socioculturale ed ambientale.

- Promozione di attività di attuazione di politiche sociali che assumano la centralità della famiglia, degli anziani e del mondo giovanile.
- Promozione delle attività sportive e del tempo libero.
- Collegamento e collaborazione con la Biblioteca Comunale

art. 4

CRITERI E MODALITA' DI ADESIONE ALLA CONSULTA

1. Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono aderire tutte le associazioni di cui al precedente art. 2 e operanti nel territorio del Comune di Caino, che svolgano iniziative o attività a vantaggio della popolazione del Comune o comunque di pubblica rilevanza od utilità.
2. La costituzione iniziale della Consulta è preceduta da idonee forme di pubblicità e previo invito scritto a tutte le organizzazioni alla partecipazione del primo incontro illustrativo dell'iniziativa, per consentire l'adesione alla Consulta medesima.
3. Ai fini operativi gli organismi aderenti alla Consulta sono di massima aggregati nei seguenti settori:
 - Socioassistenziale e sanitario
 - Ambiente, impegno e protezione civile
 - Educative e culturali
 - Attività sportive e tempo libero
4. Detta struttura può essere di supporto all'assessore competente quale referente istituzionale dell'Amministrazione, il quale svolgerà funzioni di raccordo al fine di coordinare ed omogeneizzare l'attività della Consulta.
5. Il Comune provvede a fornire i locali per le riunioni.
6. Le Associazioni provviste di un proprio statuto o atto costitutivo, dovranno depositarne copia agli atti della segreteria comunale.

art. 5

ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea e il Presidente.

art. 6

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata, entro 90 giorni dalla costituzione della Consulta, dal Sindaco o assessore delegato.
2. L'Assemblea è costituita dal legale rappresentante (Presidente) o suo delegato di ogni singola associazione od organismo facente parte della Consulta comunale e dal Sindaco o assessore delegato od organismo facente parte della Consulta comunale, da un rappresentante della Biblioteca nominato dal Comitato stesso e dal Sindaco o assessore delegato.
3. L'Assemblea, nella prima seduta procede, con voto segreto, all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.

4. In caso di parità si procede immediatamente ad una successiva votazione tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, persistendo la parità risulterà eletto il più anziano di età.

5. L'Assemblea è convocata per mezzo di comunicazione telematica o cartacea consegnata dal messo comunale almeno 5 giorni prima, salvo motivate urgenze, su iniziativa del Presidente, del Sindaco, dell'Assessore, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno, e quando necessario, su richiesta motivata del presidente di un'associazione,

6. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è da ritenersi riconvocata in seconda convocazione; in tale seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.

7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Gli astenuti e le schede bianche non vengono considerati ai fini del computo della maggioranza dei voti. Tali votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per alzata di mano.

8. Il Presidente rimane in carica per 5 anni.

In questo caso l'assemblea è permanente e composta come sopra specificato

art. 7

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Compete all'Assemblea:

- Eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario
- Determinare gli indirizzi operativi
- Proporre modifiche ed integrazioni del presente regolamento all'Amministrazione Comunale.
- Coordinare, su proposta dei gruppi aderenti, un calendario delle iniziative da svolgersi sul territorio comunale.
- Coordinarsi per la realizzazione di iniziative d'interesse di tutta la Comunità;
- Collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'interesse della collettività nel quadro della valorizzazione e affermazione dell'attività dell'associazionismo e del volontariato;
- Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori competenti per materia.

art. 8

PRESIDENTE – RUOLO E FUNZIONI, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nei modi di cui all'art. 7 e con la maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dura in carica per tutta la durata dell'assemblea ed è rieleggibile una sola volta.
3. In caso di dimissioni del Presidente, l'Assemblea dovrà procedere alla elezione del nuovo Presidente. Ciò non comporta il decadimento dell'Assemblea della Consulta che proseguirà fino alla scadenza dei 5 anni.

4. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea.
5. Il Vicepresidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le funzioni.
6. Il Segretario assiste l'Assemblea nello svolgimento delle loro sedute e cura la regolare redazione e tenuta delle decisioni e dei relativi verbali

art. 9

PERDITA DELLA CARICA DI COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA

1. La carica di componente dell'Assemblea si perde per:
 - a) dimissioni;
 - b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
 - c) tre assenze consecutive alle sedute dell'assemblea senza giustificato motivo;
 - d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati;
 - e) nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee.